



PUBBLICO AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE, DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 - Ancona;

In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 103 del 15.09.2017 con la quale si è proceduto ad avviare il procedimento relativo all’oggetto del presente avviso;

RENDO NOTO CHE

che l’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 – Ancona, di seguito ATA, intende procedere alla costituzione di un Elenco aperto di Avvocati singoli o associati, iscritti all’Albo degli Avvocati, cui affidare servizi legali di assistenza e patrocinio legale dell’Ente innanzi agli Organi di Giurisdizione di ogni ordine e grado, articolato nei seguenti rami del diritto:

- A) amministrativo;
- B) civile;
- C) penale.

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti di partecipazione, che devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata dell’affidamento del servizio, sono i seguenti:

- 1) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni;
- 2) non trovarsi in stato d’incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente, né avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- 3) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- 4) non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- 5) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data di pubblicazione del bando;

- 6) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
- 7) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla L. n. 575/1965 e s.m.i. (normativa antimafia);
- 8) non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- 9) di non avere contenzioso di qualsiasi natura contro l'ATA. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali;
- 10) avere maturato adeguata esperienza professionale nella materia oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione;
- 11) impegnarsi a determinare la parcella professionale con riferimento al disposto dell'art.13 della L. n. 247/2012 - *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*;
- 12) rimettere tempestivamente all'ATA copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente.

ART. 2 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro le **ore 12,00** del **16/10/2017** tramite:

- consegna a mano presso la sede operativa dell'ATA, sita a Jesi (AN), viale dell'Industria n. 5, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo sopra riportato;
- trasmissione in via telematica, all'indirizzo atarifiutiancona@pec.it, attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. In tale ipotesi i file allegati al messaggio dovranno essere in formato pdf. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 38524/2009, per i cittadini che utilizzano il servizio PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, co. 1, dello stesso D.P.C.M.. Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 68/2005. Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica l'inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di PEC, è di per sé sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.

La domanda di ammissione si considera recapitata in tempo utile se perviene entro e non oltre le **ore 12,00** del **16/10/2017**. L'ATA non assume alcuna responsabilità per l'eventuale smarrimento delle domande o disguidi non imputabili a colpa dell'Ente medesimo.

La data di presentazione della domanda è comprovata:

- dalla ricevuta rilasciata dagli stessi Uffici, nel caso di presentazione diretta;
- dalla marcatura di avvenuta ricezione apposta dagli Uffici dell'ATA nel caso di presentazione tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- dalla ricevuta di accettazione nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata.

Sulla busta contenente la domanda, ovvero nell'oggetto della e-mail tramite posta elettronica certificata, deve essere riportata la dicitura "Istanza di iscrizione all'Elenco aperto di Avvocati per l'affidamento dei servizi di patrocinio legale dell'ATA". Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione della predetta dicitura all'esterno della busta o nell'oggetto della e-mail tramite posta elettronica certificata, nonché determinati dal superamento della

dimensione massima del messaggio consentita dal concessionario del servizio di posta elettronica certificata, ovvero dal mancato rispetto delle disposizioni previste dal certificatore per l'accettazione e consegna della mail, saranno imputabili esclusivamente al candidato che, pertanto, non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.

Le istanze che perverranno dopo il predetto termine saranno esaminate con cadenza semestrale con conseguente inserimento dei nuovi nominativi dei professionisti nell'Elenco.

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda di iscrizione nell'Elenco degli Avvocati dell'ATA dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso Modello "A". Alla domanda devono essere allegati:

- a. curriculum vitae in formato europeo, contenente i dati generali del professionista, sottoscritto e contenente specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- b. copia di un documento di identità del sottoscrittore.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di professionisti/studi associati la domanda deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun professionista associato.

Ciascun professionista, singolo o associato, non potrà richiedere l'iscrizione in più di due sezioni dell'Elenco.

ART. 3 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE E COSTITUZIONE DELL'ELENCO

L'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata ed è disposta con provvedimento del Direttore dell'ATA.

A seguito della verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione, si procede alla costituzione dell'Elenco in ordine alfabetico, suddiviso per sezioni. Una volta formato, l'elenco dei professionisti verrà pubblicato sul sito dell'ATA nella sezione "Bandi e gare" e resterà pubblicato nel medesimo sito internet, nella apposita sezione "Trasparenza".

Ai soggetti interessati non verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione o del rifiuto di iscrizione, dal momento che l'Elenco sarà pubblicato sul sito dell'Ente.

In ogni caso, le ragioni delle eventuali esclusioni potranno essere acquisite presso gli uffici dell'ATA.

ART. 4 – VALIDITA' DELL'ELENCO

L'Elenco degli Avvocati formato presso l'ATA, suddiviso nelle varie sezioni, ha validità fino al 31 dicembre di ciascun anno (con prima scadenza al 31.12.2018) e sarà sottoposto ad aggiornamento annuale.

Sarà cura dei professionisti già iscritti inviare entro il 20 dicembre di ciascun anno una richiesta di mantenimento all'Elenco con espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda. In caso di mancato invio di un nuovo curriculum del soggetto iscritto, la valutazione avverrà sulla base del curriculum già acquisito agli atti.

ART. 5 – SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, l'ATA potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Elenco. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

ART. 6 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità;
- d) mancata richiesta di rinnovo alla scadenza.

Nei casi previsti alle lettere a), b) e c) la cancellazione dall'Elenco viene comunicata al soggetto interessato.

ART. 7 UTILIZZO DELL'ELENCO

In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono affidati con congrua motivazione che tenga conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti che intendono iscriversi nell'Elenco di che trattasi, nonché dell'attività prestata in favore dell'ATA nello svolgimento di incarichi analoghi.

Prima del conferimento dell'incarico, l'ATA provvede a chiedere a 3 professionisti iscritti all'elenco, laddove presenti, apposito preventivo, eventualmente sulla base di minuta redatta dall'ATA stessa che tiene conto dell'attività processuale prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e complessità della causa.

Resta salva, in caso di procedimenti di particolare complessità, la facoltà dell'ATA di attingere liberamente dal predetto Elenco senza seguire alcun specifico criterio, ma solo sulla base del curriculum presentato, o individuare il professionista al di fuori dello stesso laddove si renda necessario o manifestamente opportuno.

Detta facoltà resta salva anche nel caso in cui l'ATA attivi convenzioni con altri Enti provvisti di Avvocatura ovvero in caso di operatività della tutela legale dell'Ente in virtù di polizza assicurativa.

ART. 8 PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE

L'ATA individua il legale a cui affidare il servizio designandolo tramite Decreto del Presidente dell'ATA, che è trasmesso al professionista, il quale è tenuto a farne espressa accettazione, fornendo contestualmente copia della polizza professionale per responsabilità civile verso terzi. Una volta pervenuta l'accettazione dell'affidamento, l'ATA provvede alla redazione della Determinazione di impegno di spesa e alla sottoscrizione di apposita convenzione.

L'ATA ha cura di formalizzare l'affidamento del servizio entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista designato e ciò per evitare approssimazioni e frettolosità pregiudizievoli.

L'Ente si impegna a trasmettere al professionista tutti gli atti che sembrano opportuni e necessari per la tutela dei propri interessi. Tutti gli uffici dell'ATA avranno cura di evadere ogni richiesta rivolta dall'avvocato per l'istruttoria delle pratiche nei tempi strettamente necessari.

Il professionista incaricato s'impegna a informare per iscritto l'ATA su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine al servizio affidatogli. All'ATA è inviata, altresì, in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro adempimento redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché copia dei verbali di udienza e degli atti di controparte.

In corso di giudizio è possibile provvedere al pagamento di un acconto pari al 20% della somma spettante, che non potrà mai eccedere il preventivo presentato all'Ente ai fini dell'affidamento. All'esito del giudizio o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, il legale designato provvede a redigere conforme parcella per le competenze maturate.

In caso di vittoria della lite, in ogni caso, il compenso non potrà essere superiore a quello liquidato dal giudice a favore dell'Ente. In caso di soccombenza, il compenso non potrà in ogni caso essere superiore a quello liquidato a favore della controparte. In caso di compensazione delle spese il compenso è quello stabilito in sede di incarico.

ART. 9 PUBBLICITÀ

Il presente avviso e il relativo allegato "A" vengono pubblicati sul sito web dell'ATA www.atarifiuti.an.it - *Sezione Amministrazione trasparente - Bandi e gare* per un periodo di 30 giorni e trasmessi al Consiglio dell'Albo degli Avvocati delle provincie della regione Marche.

ART. 10 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai professionisti saranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura e per gli eventuali e successivi affidamenti. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. I dati personali del professionista avranno una diffusione pubblica nel caso di inserimento nell'Elenco, il quale sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ATA. Il professionista potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

L'ATA, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione dell'interesse pubblico di cui è portatrice, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e, in merito, specifica che nessuna aspettativa, pretesa o diritto di alcun genere potrà essere avanzato dai candidati che hanno presentato istanza d'interesse. In tal caso la procedura conseguente al presente avviso non avrà efficacia e le domande pervenute non verranno prese in considerazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente.

Il responsabile del presente procedimento è il Direttore dell'ATA, dott.ssa Elisabetta Cecchini.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici della sede operativa dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona in Viale dell'Industria n. 5 – 60035 Jesi (AN) – Tel. 0731-59804 – Fax: 0731-221630 – e-mail segreteria@atarifiuti.an.it.